

## REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1213/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili a decorrere dall'11 agosto 2006 per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.
- (2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del

rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all'esportazione attualmente applicabili.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1213/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1213/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 220 dell'11.8.2006, pag. 3.